



eurofer
Fondo Pensione

Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i Lavoratori delle Ferrovie dello Stato
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 129

STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 – Forma giuridica

Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 – Scelte di investimento

Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

Art. 11 – Erogazione della rendita

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 – Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 – Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

Art. 17 – Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 – Presidente

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 – Direttore generale

Art. 27 – Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

Art. 29 – Depositario

Art. 30 – Conflitti di interesse

Art. 31 – Gestione Amministrativa

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 - Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato-EUROFER", in forma abbreviata "Fondo Pensione Eurofer" di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è costituito in attuazione del CCNL sottoscritto in data 6.2.1998, dell'accordo istitutivo in base ad esso stipulato in data 3.3.1999 tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di Agens, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, FISAFS-CISAL, SMA-CONFSAL e integrato dall'accordo sottoscritto in data 20.4.2007 tra Ferrovie dello Stato S.p.A., con l'assistenza di AGENS, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, ORSA, FAST Ferrovie, UGLAF (di seguito denominati "fonte istitutiva"), del CCNL delle Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS, sottoscritto in data 16.4.2003, del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS sottoscritti in data 20.07.2012, nonché del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane sottoscritti in data 16.12.2016 per le società: FS Italiane S.p.A., RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., Italferr S.p.A., Italcertifer S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Rail S.r.l.
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "*contributi contrattuali*". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondoeurofer@pec.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 129.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti con almeno tre mesi di anzianità di servizio nei cui confronti trova applicazione:
 - a) il CCNL della Mobilità/area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
 - b) gli accordi aziendali di cui al successivo comma 4, specificamente riportati nella Nota Informativa del Fondo.

Sono altresì destinatari del Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

2. Le diverse modalità di adesione al Fondo sono: adesione esplicita, adesione tacita e adesione contrattuale.

Sono associati al Fondo:

a) i lavoratori cui si applicano i contratti di cui all'art. 1, comma 1 che abbiano manifestato la volontà di associarsi al Fondo, sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione, ovvero conferendo tacitamente il maturando TFR al Fondo, ex art.8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005;

b) i lavoratori cui si applicano i contratti di cui all'art. 1, comma 1 che in forza del versamento del contributo contrattuale aderiscono al Fondo, i c.d. *"aderenti contrattuali"*, nonché il CCNL 2022-2024 relativo ai dipendenti del Gruppo ANAS sottoscritto il 14.12.2022; i lavoratori dipendenti di imprese già associate al Fondo, per i quali le stesse sottoscrivano specifici accordi sindacali aziendali in tal senso. La Nota Informativa riporta l'indicazione delle aziende interessate;

d) i lavoratori pensionati già iscritti al Fondo, che non abbiano riscattato la loro posizione;

e) i beneficiari, ovvero coloro che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

3. Sono altresì associate al Fondo le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a Eurofer.

4. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Eurofer, possono essere altresì associati al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti dalle imprese, appartenenti a settori merceologici anche diversi da quelli indicati al comma 1 lett. a) del presente articolo, facenti parte del Gruppo FS o controllate/collegate dalle imprese del gruppo stesso, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

b) i lavoratori dipendenti da imprese, operanti nel settore merceologico del trasporto ferroviario di beni e persone e autorizzate all'esercizio di tale attività da parte del Ministero dei Trasporti e del Gestore dell'Infrastruttura, nei cui confronti trovino applicazione contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo Eurofer;

c) i lavoratori dipendenti che siano occupati nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti appaltati da imprese del "Gruppo FS" ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Organizzazioni Sindacali stipulanti la fonte istitutiva del Fondo Pensione Eurofer.

L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese, fermi restando l'adesione volontaria del lavoratore o il conferimento tacito del TFR, deve essere preventivamente concordata e formalizzata per ciascun settore, tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le rispettive Rappresentanze Imprenditoriali, che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

L'associazione al Fondo di tali lavoratori ed imprese deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e portata a conoscenza della Commissione di Vigilanza, insieme con l'indicazione dell'accordo collettivo che ha disposto l'estensione.

5. Non potranno essere autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione richieste di adesione non pienamente rispondenti ai requisiti definiti dagli accordi, vigenti alla data delle richieste stesse, stipulati dalle parti istitutive (fonti istitutive).

6. I lavoratori di cui al presente articolo, possono associarsi anche quando siano in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 o siano distaccati presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, per la durata dell'aspettativa o del distacco.

7. Possono restare altresì associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi della normativa vigente in materia, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 4, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

8. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.

9. I lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 4, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Eurofer, possono divenire associati a Eurofer stesso a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in Eurofer e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Eurofer.

10. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 4, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Eurofer diventano associati a Eurofer se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Eurofer, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "*una tantum*" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto;

c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;

c.2) riallocazione della posizione individuale, successiva alla prima, tra i comparti previsti dal Fondo;

d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “*Rendita integrativa temporanea anticipata*” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

e.1) spese in cifra fissa applicate in occasione dell'erogazione di ciascuna rata di rendita.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

4. Le imprese provvedono al funzionamento del Fondo attraverso la copertura degli oneri relativi a:

a) sede, struttura organizzativa e beni strumentali;

b) costituzione ed avvio del Fondo;

c) procedure elettorali degli organi;

d) attività formativa e promozionale;

e) supporto per le decisioni degli organi del Fondo in materia di gestione amministrativa e delle risorse;

f) spese legali e notarili.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito definito “*Decreto*”.

3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma 2 lett. b., la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

5. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo di cui alle disposizioni contrattuali previste per gli associati ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. b) fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

9. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorata dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione, qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di Eurofer. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire Eurofer di eventuali costi legali e danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett a) e b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso

acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare fino all'intera posizione individuale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Per gli aderenti di cui all'art. 5, comma 2 lett. b), in caso di trasferimento l'azienda cesserà l'erogazione della contribuzione contrattuale.

7. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni alimentate unicamente dai contribuiti contrattuali, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 120 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo

a) l'Assemblea dei Delegati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti (di seguito "Delegati") dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive. Nel caso in cui sia superata la soglia di 120.000 lavoratori associati, il numero dei Delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento ha luogo con il rinnovo quadriennale dell'Assemblea, immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica della composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione del primo invio utile del Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal Delegato con maggiore età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione.
5. Costituiscono motivi di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento Elettorale e la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione.
6. Qualora per effetto dei subentri di cui al precedente comma 3, la composizione originaria dell'Assemblea sia modificata per oltre 1/3 dei delegati dei lavoratori e per oltre 1/3 dei delegati delle imprese, si indice anticipatamente l'elezione per il rinnovo dell'intera Assemblea dei Delegati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) elegge i Consiglieri di amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Sindaci e quello eventuale degli Amministratori;
 - d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
 - e) delibera l'esclusione degli associati;
 - f) delibera su proposta del Collegio dei Sindaci in merito alla scelta del revisore esterno o della società di revisione preposta al controllo contabile e alla certificazione del bilancio;
 - g) delibera sulla responsabilità nei confronti della società di revisione che svolge il controllo contabile e certifica il bilancio;
 - h) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a) modifiche dello Statuto;
 - b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma presso il domicilio di ciascun delegato, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione telegrafica o via telefax contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 3 componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti rappresentati.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Quando sia convocata per decidere modifiche statutarie, essa delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario dell'Assemblea ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. I componenti sono aumentati a 18 in corrispondenza dell'aumento a 90 del numero dei Delegati ai sensi del presente Statuto.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, in attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, in misura pari alla metà dei componenti, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese. Le liste sono composte da un numero di candidati uguale al numero dei consiglieri eleggibili.

I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo il sistema proporzionale. Il sistema proporzionale si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente voto. Determinato il quoziente voto, si divide il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente. Qualora per effetto della distribuzione dei

seggi uno o più Consiglieri non siano attribuiti ad alcuna lista, si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto i più elevati resti, partendo dal resto più elevato. Risultano eletti i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista. I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

7. I componenti il Consiglio di Amministrazione eletti tra i delegati decadono dalla nomina in seno all'Assemblea.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra nella carica il soggetto risultante dalle procedure indicate all'art. 18 comma 2.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- c) definisce la politica di remunerazione;
- d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

- f) definisce i piani d'emergenza;
- g) effettua la valutazione interna del rischio;
- h) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- i) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- j) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- k) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- l) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- m) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- n) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
- o) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo e l'allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- p) adegua lo Statuto in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, porta a conoscenza dell'Assemblea, alla prima riunione utile, le modifiche apportate, e le invia alla Commissione di Vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- q) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
- r) conferisce deleghe a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- s) determina l'entità della quota associativa ivi compreso l'importo di quella dovuta dai beneficiari delle prestazioni;
- t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro Consigliere all'uopo delegato per l'esercizio, anche mediante delega, dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione;
- u) determina le modalità di reintegro della posizione individuale nei casi di accesso alle anticipazioni previste.

3. Con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce la politica di investimento ed ogni sua eventuale variazione;
- b) sceglie i gestori finanziari e definisce i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- c) definisce i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento di ciascun comparto, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal presente statuto;
- d) sceglie il gestore amministrativo ed individua il depositario e definisce i contenuti delle relative convenzioni;
- e) sceglie la o le imprese di assicurazione per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente statuto e definisce i contenuti delle relative convenzioni;
- f) definisce, l'organizzazione dell'attività amministrativa e i rapporti con gli iscritti, in conformità alle disposizioni fornite dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- g) propone modifiche dello Statuto;
- h) sceglie l'impresa o le imprese di assicurazione con le quali stipulare le eventuali polizze per le prestazioni accessorie;

- i) decide in ordine all'associazione al Fondo;
- j) nomina il Direttore generale;
- k) attribuisce al Direttore Generale ulteriori funzioni e/o responsabilità rispetto a quelle indicate nel successivo art. 26, comma 3.

4. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei propri componenti elegge Presidente e Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

5. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti che ritiene necessario adottare in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso;
- b) ha facoltà di predisporre ed inviare alle parti istitutive del Fondo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
- c) esamina il parere che viene espresso dalla Consulta delle Organizzazioni Fondatrici di propria iniziativa o su eventuale richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione, sulle materie previste dall'art. 8 dell'Accordo per l'istituzione del Fondo Pensione Nazionale per i Lavoratori delle FS. S.p.A. del 3.3.1999.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Sindaci, presso il domicilio di ciascuno di essi, almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nella convocazione. La comunicazione dell'avviso di convocazione può avvenire anche mediante fax o posta elettronica con prova dell'avvenuto ricevimento da inviare al numero di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi componenti indicati. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno due giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e decide a maggioranza semplice salvo che lo Statuto richieda una diversa maggioranza. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale dal Segretario del Fondo e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

8. Per la validità delle deliberazioni di cui agli artt. 11, 28, 29 e 31 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 Amministratori, di cui almeno 2 eletti in rappresentanza dei lavoratori ed almeno 2 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 108/2020.

9. Fermo restando la necessità per la valida costituzione del Consiglio della metà più uno dei Consiglieri e del segretario verbalizzante, è consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante sistemi di collegamento in audio e/o video conferenza, qualora il Presidente ne accerti la necessità e verifichi la loro disponibilità al collegamento e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto nel verbale.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- sovrintende al regolare funzionamento della struttura del Fondo;
- indice le elezioni dei Delegati per la composizione dell'Assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento Elettorale;
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- verifica la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
- salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
- trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota descritta nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:

a) per ciascuna componente vengono presentate liste di 3 candidati sottoscritte da almeno 1/3 dei rappresentanti della relativa componente;

b) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.

c) i Sindaci indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei Sindaci.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina il Presidente tra i componenti eletti in rappresentanza dei soggetti che non hanno espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
10. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno. Il Presidente del Collegio convoca i sindaci ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti.
2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata o telefax, o telegramma o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, da inoltrare al numero di telefax ed all'indirizzo dagli stessi componenti indicati contenente l'ordine del giorno e inviate ai sindaci, almeno cinque giorni prima dalla data della riunione. In casi di particolare urgenza il termine precedente potrà essere ridotto a due giorni.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazione in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale, in particolare, è tenuto a:
 - coordinare la struttura operativa del Fondo e la definizione della sua organizzazione, nonché dirigere e coordinare le relative risorse;
 - gestire i collaboratori e la loro formazione;
 - organizzare il lavoro della struttura operativa del Fondo;
 - attuare le decisioni dell'Organo di Amministrazione del Fondo;
 - attivare gli strumenti di controllo di gestione atti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative con particolare riguardo a quelle date in outsourcing;
 - curare l'attività di promozione e sponsorizzazione del Fondo;
 - predisporre la documentazione necessaria per le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - fornire informative sull'andamento della gestione;
 - verificare la adeguatezza dell'asset allocation;
 - curare la supervisione della predisposizione del Bilancio di esercizio e delle informative periodiche all'organo di vigilanza;
 - coordinare gli eventuali consulenti esterni e gli assegnatari delle attività date in outsourcing;
 - gestire e curare le procedure relative a ricorsi degli aderenti, degli enti tenuti alla contribuzione, ovvero delle parti istitutive, anche attraverso la predisposizione di un apposito registro;
 - seguire lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del depositario e la predisposizione degli atti contrattuali che regolano il rapporto tra Fondo e soggetti diversi.

4. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. I soggetti, di cui al comma 5, che ricevono le domande di adesione sono tenuti a trasmetterle al datore di lavoro entro e non oltre i successivi 30 giorni.
10. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo le adesioni entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale le ha raccolte o le ha, comunque ricevute. La contribuzione, rispettivamente a carico del lavoratore e del datore di lavoro, secondo le modalità di versamento stabilite dalla fonte istitutiva, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione da parte del Fondo della domanda valida ai fini dell'iscrizione al Fondo stesso.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami, in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.